DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1983

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese di aiuto alimentare in cereali sostenute durante l'esercizio 1975

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(83/550/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto riguarda il finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1967 e che fissa le norme relative al finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1971 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese risultanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (2),

sentito il parere del comitato del FEAOG,

considerando che, in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 522/73 della Commissione, del 14 febbraio 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1703/72 (3), la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione i documenti giustificativi necessari per la liquidazione dei conti;

considerando che, ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1703/72, possono essere finanziati soltanto il valore del prodotto e le spese di inoltro e di distribuzione secondo le norme applicabili; che una parte delle spese dichiarate, pari a 1 746 823 050 Lit, saranno finanziate, dopo verifica, nell'ambito della chiusura dei conti dell'esercizio 1976; che lo Stato membro è stato informato in dettaglio di queste detrazioni ed ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Repubblica italiana al pagamento delle spese per l'esercizio 1975, relative all'aiuto alimentare in cereali, sono liquidati secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 50 del 23. 2. 1973, pag. 33.

ALLEGATO

Liquidazione dei conti dei servizi ed organismi autorizzati dall'Italia a pagare le spese risultanti da azioni di aiuto alimentare in cereali

1. Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1974	4 176 005 977 Lit
2. Anticipi decisi per le azioni di aiuto alimentare nell'esercizio 1975	12 125 000 000 Lit
3. Totale a copertura delle spese dell'esercizio 1975	16 301 005 977 Lit
4. Spese effettuate per l'esercizio 1975 e riconosciute a carico del capitolo 92 : spese di aiuto alimentare del bilancio generale delle Comunità europee	11 789 529 003 Lit
5. Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1975	4 511 476 974 Lit